



N. 41.339 REPERTORIO N. 12.593 RACCOLTA

ATTO DI PRECISAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue febbraio duemiladiciassette
22.2.2017

In Milano, nel mio studio in via Santa Maria Segreta n. 7/9.

Avanti a me Dr. **Luigi Cecala** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

- **1) AVV. AGOSTINELLI RICCARDO**, nato a Genova il giorno 22 maggio 1967, residente in Milano, via Telesio n. 19, codice fiscale GST RCR 67E22 D969T, a quanto infra autorizzato in virtu' di atto a rogito di me Notaio in data 14 dicembre 2016 Repertorio n.ro 41230/12539, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 14 dicembre 2016 al n.ro 63710 - Serie 1T.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, in virtù del quale premette quanto segue:

- che con atto a rogito di me Notaio in data 14 dicembre 2016 Repertorio n.ro 41230/12539, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 14 dicembre 2016 al n.ro 63710 - Serie 1T é stata costituita l'Associazione non riconosciuta non lucrativa di utilità sociale denominata

"YUKI - ONLUS"

con sede in Milano, via Manzoni n. 30, codice fiscale 97768710150;

- che si rende opportuno iscrivere la suddetta Associazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;

- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli Ufficio Accertamenti (AGE. AGEDRLM. REGISTRO FFICIALE. 0003985.12 - 01 - 2017 - U) con apposita comunicazione trasmessa all'associazione ha riscontrato nello statuto della stessa l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 al fine di poter iscrivere l'Associazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;

- che pertanto si rende necessario procedere alla più precisa e corretta riformulazione dello statuto dell'Associazione onde permettere alla stessa di potersi iscrivere all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;

- che il costituito all'articolo 9) del sopraddetto atto costitutivo a rogito di me Notaio in data 14 dicembre 2016 Repertorio n.ro 41230/12539, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 14 dicembre 2016 al n.ro 63710 - Serie 1T é stato delegato ad apportare al predetto atto e statuto, tutte le modifiche, aggiunte e/o precisazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, Enti, Registri e/o Ufficio in sede di perfezionamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, il costituito, in forza dei poteri ricevuti, dichiara di riformulare lo statuto sociale che regolerà l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione al fine di permettere alla stessa l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.

Ai fini dell'iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. il costituito dà atto che lo statuto definitivo adottato é quello allegato al presente atto sotto la lettera "A" debitamente sottoscritto dal costituito e da me Notaio, il quale deve intendersi parte integrante e sostanziale del suddetto atto costitutivo.

Io Notaio ometto la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal costituito me Notaio consenziente.

REGISTRATO

a Milano 2

il 24/02/2017

n° 8496 Serie 1T

per Euro 200,00

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su un foglio di cui occupa tre pagine fin qui e da me notaio letto alla parte comparente che approva e sottoscrive alle ore quindici e quindici.

F.to Riccardo Agostinelli

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 41.339/12.593

**STATUTO
DENOMINAZIONE**

Articolo 1

È costituita una associazione non a scopo di lucro avente la seguente denominazione "YUKI - ONLUS" (di seguito indicata come l'Associazione).

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.

L'Associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e reca nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Milano.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Il trasferimento dell'indirizzo della Sede legale o l'apertura di ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporteranno modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità amministrative.

DURATA

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata, fermo ed impregiudicato il diritto di recesso spettante ai Soci ai sensi dell'Art. 24 del Codice Civile.

SCOPO

Articolo 4

L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo il compimento di attività di beneficenza diretta e/o indiretta, collegate e correlate allo sport dilettantistico e formazione, a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e, in generale, per le persone in difficoltà. La beneficenza indiretta è attivata alle condizioni stabilite dal Comma 2 bis dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. L'Associazione può organizzare corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale. Non persegue fini di lucro.

L'Associazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

L'Associazione può compiere attività strumentali a quelle istituzionali sopra indicate nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge applicabile in materia di Onlus.

L'Associazione potrà dunque svolgere le seguenti attività accessorie ed integrative (sempre nei limiti delle norme di legge sopra richiamate):

- iniziative di raccolta di fondi da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività istituzionali;

- iniziative di sensibilizzazione, divulgative ed editoriali attuate mediante varie modalità strettamente correlate alle finalità istituzionali;
 - intrattenere rapporti e scambi culturali, nonché stabilire forme di raccolta e collaborazione, con Università, Associazioni, Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, sia italiani sia stranieri, che perseguono scopi simili;
 - promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
 - valorizzare l'opera del volontariato;
 - svolgere attività commerciali e produttive marginali, strumentali e direttamente connesse al perseguimento dello scopo sociale.
- Vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Articolo 5

Sono Soci coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, anche professionali o enti collettivi):

- 1) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (Soci Fondatori);
- 2) che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, contestualmente provvedendo (i) al pagamento delle quote associative (Soci ordinari) o (ii) impegnandosi a svolgere attività direttamente o indirettamente finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale (Soci Volontari).

Per quanto concerne il mantenimento dello status di Socio è stabilito quanto segue:

- a. I Soci Ordinari sono considerati tali con il versamento della quota sociale annuale.
- b. I Socio Volontari lo rimangono fino a che svolgono la loro attività a favore dell'associazione.

L'Associazione terrà un registro di queste categorie di Soci, aggiornato annualmente con l'aggiunta dei nuovi Soci e la cancellazione di quelli che non lo sono più.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Articolo 6

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di Associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali. Ogni Socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare validamente nell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di una delega.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese espressamente

autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

I Soci ordinari hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci non hanno alcun diritto sui fondi dell'Associazione e non possono chiedere restituzione per sottoscrizioni, quote, contributi o altro, comprese le donazioni, effettuati a favore dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti ad accettare incondizionatamente le norme del presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8

La qualità di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso - nonché per i Soci diversi delle persone fisiche, scioglimento o altro evento estintivo - da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna del Socio per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Una volta deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta al Consiglio Direttivo, senza nessun obbligo di accettazione da parte di questo solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché gli eredi dei Soci deceduti, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi dei Soci;
- b) contributi di privati ed aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche o documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- h) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus.

ORGANI

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente,
- d) il vice presidente,
- e) il tesoriere;
- f) il segretario;
- g) il Collegio dei revisori, quando questo sia obbligatorio per legge.

ASSEMBLEA

Articolo 11

L'assemblea è composta da tutti i Soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei Soci stessi e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ove nominato.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Articolo 13

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni Socio a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti i Soci, avviso da inviare 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea fisserà anche la data per un'eventuale Assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Articolo 14

Ogni Socio ha diritto di voto nelle Assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, con l'eccezione di quelle di modifica dello Statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, di cui infra, sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri devono astenersi dal voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto occorre in prima convocazione la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Non sono ammessi voti per corrispondenza e non é ammesso il voto per delega.

Articolo 15

L'Assemblea é presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, assistito da una persona che svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Assemblea stessa. Le funzioni di segretario dell'Assemblea saranno svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 16

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

L'Associazione é retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea; essi durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge - al suo interno - il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere ed un Segretario. Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono anche essere attribuite a componenti del Consiglio Direttivo. Il tesoriere ed il Segretario durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni.

Alle prime nomine provvedono i Soci Fondatori in sede di atto costitutivo.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 19

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

Le cariche sono cumulabili.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Anche in assenza delle formalità suddette, si reputano validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo nell'ipotesi in cui partecipino la totalità dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo é richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione.

Articolo 21

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei restanti membri, potrà considerarlo dimissionario.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- c) redigere il bilancio annuale;
- e) emanare Regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte,

segnalazioni, mozioni formulate dai Soci e le modifiche dello Statuto;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 24

Per un miglior funzionamento dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità od urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Alla nomina del primo Presidente dell'Associazione provvedono i Soci Fondatori in sede di atto costitutivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE - TESORIERE - SEGRETARIO

Articolo 26

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza od impedimento.

Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato dei Soci con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

BILANCIO - UTILI

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 28

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione di attività rientranti nello scopo dell'Associazione o per le attività a esse direttamente connesse.

DIPENDENTI - COLLABORATORI

Articolo 29

L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi alle condizioni stabilite dal comma 6 dell'Art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e da un eventuale apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo, stabilirà il soggetto destinatario della devoluzione di cui al comma successivo.

I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione vincolante dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 31

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Collegio dei Revisori, l'Assemblea provvederà alla relativa nomina.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

RINVIO

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Riccardo Agostinelli

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.